





Dettaglio atto

Ministero della Salute

Ordinanza 12 luglio 2019

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (19A05368)

(G.U. Serie Generale, n. 196 del 22 agosto 2019)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi;

Visto gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2012, n. 58, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2014, n. 51, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2015, n. 50;

Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2016, n. 165, da ultimo prorogata con ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2018, n. 161;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2009 che prevede l'attivazione del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria presso la sede territoriale di Grosseto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;

Preso atto dell'attivazione del Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;

Tenuto conto che il Portale ha la principale funzione di informatizzare la gestione della modulistica prevista in allegato alla presente ordinanza, di monitorare in tempo reale i casi di avvelenamento e la loro distribuzione spaziale e temporale sul territorio nazionale:

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di contaminazione ambientale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione;

Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;

Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;

Considerato, pertanto, che continua a sussistere la necessita' e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e monitoraggio del predetto fenomeno;

Ordina:

Art. 1

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente, e' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresi', la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.

Art. 2

- 1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti autorizzati con modalita' tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti.
- 2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1 il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l'azienda sanitaria locale e l'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competenti in caso di recupero di specie non infestanti.

Art. 3

1. Il proprietario o il responsabile dell'animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico. L'ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.

Art. 4

Il medico veterinario che emette diagnosi avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne da' immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale all'istituto zooprofilattico e sperimentale territorialmente competente, compilando e inviando modulo di cui all'allegato 1 della presente ordinanza sul nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, istituito presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

Art. 5

- 1. Ai fini dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha l'avvelenamento, l'azienda sanitaria territorialmente competente o medico veterinario, il alla informazione azienda sanitaria locale territorialmente competente, assicurano l'invio di carcasse di animali deceduti avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonche' esche bocconi sospetti di avvelenamento, all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. L'ASL o il medico veterinario compilano e inviano sul Portale il modulo di all'allegato 2, sezione A e/o sezione B della presente accompagnano i campioni e le carcasse con una copia cartacea modulo inviato o l'identificativo univoco generato dal nonche' con la diagnosi di sospetto avvelenamento corredata referto anamnestico di cui all'art. 3.
- 2. L'azienda sanitaria locale puo' autorizzare il proprietario dell'animale ad inviare direttamente all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonche' le esche o i bocconi sospetti.

Art. 6

- 1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necroscopia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive negli stessi.
- 2. Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorita' competenti e al veterinario richiedente. L'esame ispettivo delle esche o dei bocconi che si sospettano contenere sostanze tossiche o nocive deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorita' competenti e al richiedente.
- 3. Sulla base del quadro anatomopatologico riscontrato, a seguito degli esami necroscopici eseguiti ai sensi del comma 2, il responsabile della necroscopia puo' confermare o meno il sospetto di avvelenamento e decidere se e' necessario proseguire con gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici. Gli esiti delle valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento sono immediatamente comunicati dall'istituto zooprofilattico sperimentale

- di prima accettazione al medico veterinario che ha l'evento, alle autorita' competenti e, in caso di conferma del sospetto avvelenamento, all'autorita' giudiziaria, mediante l'invio, attraverso il Portale, del modulo di cui all'allegato 3, sezione della presente ordinanza. Gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici, ove ritenuti necessari per la rilevazione delle sostanze tossiche, sono conclusi e refertati entro trenta giorni dall'arrivo del campione in laboratorio e gli esiti comunicati dall'istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle in caso di accertato avvelenamento, all'autorita' competenti e, giudiziaria, mediante l'invio, attraverso il Portale, del cui all'allegato 3, sezione B, della presente ordinanza.
- 4. Nel caso in cui il campione da analizzare sia costituito solo da esche o bocconi sospetti, prima degli esami di laboratorio deve essere eseguito un esame ispettivo atto ad evidenziare la presenza di materiali nocivi, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente. In caso di riscontro positivo sui campioni, l'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente deve darne immediata comunicazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorita' competenti e all'autorita' giudiziaria, mediante l'invio, attraverso il Portale, del modulo di cui all'allegato 3, sezione C, della presente ordinanza.
- 5. Per i campioni conferiti dagli organi di Polizia giudiziaria per specifiche investigazioni su casi di avvelenamento, vincolati dal segreto istruttorio, le comunicazioni relative al caso sono concordate con gli organi di Polizia giudiziaria richiedenti.

Art. 7

- 1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 4, immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le autorita' competenti. Entro quarantotto ricezione del referto dell'istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalita' di bonifica del luogo interessato, l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di Polizia giudiziaria, nonche' a segnalare, apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorita' preposte nelle aree considerate a rischio sulla base precedenti segnalazioni.
- 2. Al fine di coordinare la gestione degli interventi da effettuare e di monitorare il fenomeno, le prefetture attivano un tavolo di coordinamento presieduto dal prefetto o da un suo rappresentante, composto da:
 - a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma;
- b) un rappresentante del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio;
- c) un rappresentante del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);
- d) un rappresentante dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;

- e) un rappresentante delle guardie zoofile;
- f) uno o piu' rappresentanti dell'Ordine provinciale dei medici veterinari.
- 3. Detto tavolo e' integrato, all'occorrenza, dai sindaci e dai rappresentanti delle Forze dell'ordine dei comuni interessati dal fenomeno.

Art. 8

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha efficacia per dodici mesi.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2019

Il Ministro: Grillo

Registrata alla Corte dei conti il 9 agosto 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 2898

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

Torna su

Allegato 1. Modulo per la segnalazione di sospetto avvelenamento

	Sindaco del comune di Fax/PEC :	
	Fax/PEC :	
	Servizio Veterinario Uffi	ciale ASL
	Fax/PEC:	
	•	Sperimentale
	Fax/PEC:	
Data/_ /20		
Data/_/20		
Il/la sottoscritto/a		
		Libero professionista []
Altro (es. Parchi, Riserv	ve o Centri di recupero) [] sp	ecificare quale
Comune:		Provincia:
Via:		n
E-mail:	Cellula	re
3	di: Sintomatologia [] N	Morte sospetta [] N esemplari appartenente/i alla specie
G	•	fine della conferma invia il/i seguente/i
campione/i:		-
Carcassa [] contenut	to gastrico/vomito [] Esca ((solo se rinvenuta insieme all'animale) []
Organi interni* []	Altri liquidi orga	anici* []
*specificare quali		
all'IZS competente per	territorio per la conferma dell	a diagnosi.
	Timbuo o fiumo	loggibile del veteninonie diabienente
	imbro e tirma	leggibile del veterinario dichiarante

ALLEGATO 2. SEZIONE A - SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CARCASSA/CAMPIONI

SOSPETTO AVVELENAMENTO (COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI ANIMALE) (PER LE ESCHE/BOCCONI RIEMPIRE IL MODULO B)

1. Diagnosi di sospetto avvelenamento emessa da:

Nome e Cognome veterinario richiedente:		
Veterinario: ASL [] specificare quale	Libero professionista []	
Altro (es. Parchi, Riserve o Centri di recupero) [] specificare quale		
Comune:	Provincia:	
Via*:	nn	
Telefono:Fax		
E-mail:Cell	ulare	
2. Materiale inviato:		
Carcassa/e [] n° Lavanda gastrica [] Vomito [] Feci [] Esca * [] Organo/i [] specificare quale/i Altri liquidi organici [] specificare quale/i		
*solo se rinvenuta insieme all'animale		
3. Dati del proprietario dell'animale		
Nome e Cognome*:		
Via: Comune:		
Provincia: Telefono:		
* se animale randagio o selvatico specificare il comune o l'Ente		
4. Luogo di ritrovamento		
Comune:		
Via:		
Zona: urbana [] agricola [] boschiva []	privata[] altro	
Coordinate geografiche: WGS84 [] EDI50 [] GAUSS BOAGA [] Altro		
Latitudine N	Longitudine E	
(in caso di assenza di rilevamento tramite GPS, utilizzare Google Maps o Google Earth e indicare le coordinate che compaiono alla base dell'immagine. Indicare alla voce altro quale dei due programmi è stato usato.		
Ci sono state altre segnalazioni nella stessa area?	SI[] NO[]	
Se sì, quando sono avvenute? Ultima settimana []	Ultimo mese []	
Mesi fa []	Anni fa []	
i		

— 60 -

5. Specie animale e anamnesi

Specie animale:		
Età: Giovane [] adulto [] non so []		
Sesso: maschio [] femmina []		
Tatuaggio o microchip: NO [] SI [] N°: (se previsto dalla normativa)		
Quando è stato visto l'animale vivo prima del ritrovamento?		
0 - 2 ore [] 3-6 ore [] 12 ore [] > 12 ore [] non so []		
A quando risale l'ultimo pasto dell'animale prima della morte?		
0 - 2 ore [] 3-6 ore [] 7-12 ore [] > 12 ore [] non so []		
Cosa mangia abitualmente l'animale ?		
Mangime secco [] Mangime umido [] Altro [] (specificare)		
Cosa ha mangiato nell'ultimo pasto?		
Dove vive l'animale ?		
In casa []		
È stata trovata un'esca/boccone nelle vicinanze dell'animale?		
Se raccolta e inviata, riempire la scheda per sospetta esca avvelenata (sezione B).		
Anamnesi:		
Sconosciuta [] Trovato morto [] Trovato vivo []		
Sintomatologia (da riempirsi a cura del veterinario richiedente):		
[] Ipertermia		
[] Ipotermia [] Convulsioni [] Tremori [] Incoordinazione		
[] Tachipnea [] Brachipnea [] Tachicardia [] Bradicardia		
[] Polidipsia [] Perdita di sangue dagli orifizi naturali		
[] Ottundimento del sensorio [] Aggressività/irrequietezza		
Altro		
Terapia praticata (specificare i farmaci che sono stati utilizzati):		
[1][2]		
[3][4]		
[6]		
È stato utilizzato del carbone attivo?		
È stata fatta la lavanda gastrica?		
Se sì, è stata inviato il contenuto gastrico per la ricerca di tossici?		
Negli ultimi 15 giorni sono stati effettuati trattamenti in casa, nel giardino o nell'orto con fitosanitari, insetticidi, lumachicidi o altre sostanze potenzialmente tossiche? SI [] NO [] Se si, indicare quale o quali sostanze sono state usate:		
[3] [4]		

DATA	FIRMA e TIMBRO DEL VETERINARIO RICHIEDENTE
<u> </u>	·
	FIRMA DEL RESPONSABILE
	DELL'ANIMALE

ALLEGATO 2. SEZIONE B - SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO BOCCONE/ESCA SOSPETTO AVVELENAMENTO

1. Dati di chi ha ritrovato l'esca

Name a Campana		
Nome e Cognome:		
Comune:		
Via:		
Telefono:		
E-mail:Ce	ellulare:	
2. Dati del medico veterinario		
Nome e Cognome veterinario richiedente:		
Veterinario: ASL [] specificare quale	_IZS [] Libero professionista []	
Altro (es. Parchi, Riserve o Centri di recupero) [] specificare quale	
Comune:	Provincia:	
Via:		
Telefono:Fa		
E-mail: Cel	lulare	
3. Dati località di ritrovamento		
Comune:I	Provincia:	
Via:	nn	
Zona: [] urbana		
Coordinate geografiche: WGS84 [] EDI50 [] GAUSS BOAGA [] Altro		
Latitudine N	Longitudine E	
Ci sono state altre segnalazioni nella stessa a	rea? SI[] NO[]	
Se si, quando sono avvenute? Ultima settimana	[] Ultimo mese [] Mesi fa []	
ASL di riferimento del luogo del sospetto avvele		
Rinvenuta:		
in prossimità di uno più animale/i morto/i o con si	ntomatologia sospetta SI[] NO[]	
Salsiccia [] Lardo [] Polpetta [] Uovo [] Mangime secco [] Wurstel []		
Mangime umido [] Becchime/Granaglie [] Esca pronta all'uso (bustine) []		
Altro (descrivere) []		
Numero di esche rinvenute:		
DATA	FIRMA DEL RICHIEDENTE	

Allegato 3. - Sezione A Modulo di conferma/non conferma del sospetto avvelenamento sulla base della necroscopia

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Data//20	
Al:	
Sindaco del comune di	
	Fax/PEC:
Servizi Veterinari ASL di	
	Fax/PEC:
Medico veterinario segnalante	
	Fax/PEC:
Procura della Repubblica* di	•
-	Fax/PEC:
S	I COMUNICA
che sulla base dell'esame anatomo-patolog rapporto di prova si allega in copia:	gico eseguito sul campione con N, il cui
[1] IL QUADRO ANATOMOPATOLOGI	CO NON ESCLUDE IL SOSPETTO DI
AVVELENAMENTO E SONO IN CORS	O ESAMI DI LABORATORIO
[2] IL QUADRO ANATOMOPATOLOGIO AVVELENAMENTO	CO NON CONFERMA IL SOSPETTO
	Firma

Allegato 3. - Sez. B Modulo di comunicazione conferma/non conferma rilevazione sostanze tossiche o nocive su campioni derivati da animale o esca

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Data/_/20	
Al:	
Sindaco del comune di	
	Fax/PEC:
Servizi Veterinari ASL di	
	Fax/PEC:
Medico veterinario segnalante	
	Fax/PEC:
Procura della Repubblica* di	
-	Fax/PEC:
* inviare solo nel caso di conferma	
	SI COMUNICA
che sulla base dell'esame tos	ssicologico o ispettivo su esca eseguito sul campione di
Carcassa []	Contenuto gastrico/vomito []
Organi interni []	Esca [] Altro []
con N, il cui rap	oporto di prova si allega in copia, la presenza di sostanz
tossiche/nocive è	
	FIRMA DEL VETERINARIO

Allegato 3. - Sez. C Modulo di comunicazione presenza sostanze nocive in esca/boccone

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Data//20	
Al:	
Sindaco del comune di	
Fa	ax/PEC:
Servizi Veterinari ASL di	
Fa	ax/PEC:
Medico veterinario segnalante	
F	ax/PEC:
Procura della Repubblica di	
F	ax/PEC:
SIC	COMUNICA
che sulla base dell'esame ispettivo eseguito su	ıl campione di esca/boccone con N, il
cui rapporto di prova si allega in copia, si con	ferma la presenza di sostanze nocive.
	FIRMA

19A05368

Ministero della Salute

Ordinanza 10 agosto 2020

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

(G.U. Serie Generale, n. 222 del 07 settembre 2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi;

Visto gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 2012, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2014, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 2015;

Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 16 luglio 2016, da ultimo prorogata con ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2018;

Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 22 agosto 2019;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente è causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione;

Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;

Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;

Considerato, pertanto, che continua a sussistere la necessità e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e monitoraggio del predetto fenomeno;

Ordina:

Art. 1

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 12 luglio 2019 è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 23 agosto 2020.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2020

Il Ministro: Speranza

Ministero della Salute

Ordinanza 27 luglio 2021

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

(G.U. Serie Generale, n. 201 del 23 agosto 2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi;

Visto gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2012, n. 58, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2014, n. 51, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2015, n. 50;

Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2016, n. 165, da ultimo prorogata con ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2018, n. 161;

Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2019, n. 196, da ultimo prorogata con ordinanza 10 agosto 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di contaminazione ambientale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione;

Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno, con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili, che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;

Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;

Considerato, pertanto, che continua a sussistere la necessita' e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno;

Ordina:

Art. 1

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 12 luglio 2019, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 10 agosto 2020, e' prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 24 agosto 2021.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro: Speranza

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 8 agosto 2022

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi»;

Visto gli articoli 440, 544 -bis , 544 -ter , 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a*) , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 58 del 9 marzo 2012, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 51 del 3 marzo 2014, e dall'ordinanza

ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 50 del 2 marzo 2015;

Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 165 del 16 luglio 2016, da ultimo prorogata con ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 13 luglio 2018;

Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 22 agosto 2019, da ultimo prorogata con ordinanza 27 luglio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 201 del 23 agosto 2021;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente è causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione;

Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;

Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;

Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la necessità e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 12 luglio 2019, prorogata, da ultimo, con l'ordinanza 27 luglio 2021, è prorogata di dodici mesi a decorrere dalla data del 24 agosto 2022.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2022 Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2194

Ministero della Salute

Ordinanza 09 agosto 2023

Proroga dell'ordinanza concernente: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».

(G.U. Serie Generale, n. 198 del 25 agosto 2023)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179 recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi»;

Visti gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali di fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2012, n. 58, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2014, n. 51, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 marzo 2015, n. 50; Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 luglio 2016, n. 165, da ultimo prorogata con ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 agosto 2019, n. 196, da ultimo prorogata con ordinanza 8 agosto 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 settembre 2022, n. 207;

del 13 luglio 2018, n. 161;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 10 marzo 2023, n. 5 con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), e' stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanita' animale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di contaminazione ambientale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione;

Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;

Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;

Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la necessita' e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno;

Ordina:

Art. 1

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 12 luglio 2019, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 8 agosto 2022, e' prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 25 agosto 2023.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2023

Il Sottosegretario di Stato: Gemmato

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2303

Ministero della Salute

Ordinanza 06 agosto 2024

Proroga dell'ordinanza 12 luglio 2019 concernente le norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

(G.U. Serie Generale, n. 199 del 26 agosto 2024)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179 recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi»;

Visti gli articoli 440, 452-bis, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali di fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2012, n. 58, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2014, n. 51, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 marzo 2015, n. 50; Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 luglio 2016, n. 165, da ultimo prorogata con ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 2018, n. 161;

Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 agosto 2019, n. 196, da ultimo prorogata con ordinanza 9 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 2023, n. 198;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 10 marzo 2023, n. 5 con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), e' stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanita' animale;

Considerati gli elementi emersi a seguito degli studi effettuati dal centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria e dall'Istituto zooprofilattico Lazio e Toscana (IZSLT), e in particolare visti i dati contenuti nel Report 2023- Avvelenamenti dolosi degli animali- realizzato attraverso l'analisi dei contributi forniti da tutti gli Istituti zooprofilattici sperimentali per mezzo della geolocalizzazione e della mappatura degli episodi di avvelenamento, dai quali risulta la perdurante emergenza e quindi il serio rischio per la popolazione umana, per gli animali e per l'ambiente;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di contaminazione ambientale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione;

Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;

Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;

Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la necessita' e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno;

Ordina:

Art. 1

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 12 luglio 2019, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 9 agosto 2023, e' prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 26 agosto 2024.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2024

Il Sottosegretario di Stato: Gemmato

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2291